



# COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Modifica puntuale del regolamento edilizio comunale**

L'anno **duemilaventitrè** alle ore **18.30** del giorno **ventotto** del mese di **giugno**, presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

**Mosca Marcello - Sindaco**  
**Amadei Tiziano**  
**Frigotto Flavia**  
**Polla Lorenzo**  
**Polla Martino**  
**Polla Marco**  
**Mosca Paolo (Bunny)**  
**Pederzoli Giovanazzi Silvia**

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

**Masè Sara**  
**Sartori Thomas**

Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro Paoletto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso e rilevato che:

- il Regolamento Edilizio del Comune di Caderzone Terme è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 28.03.2001;

- in attesa di un doveroso e puntuale aggiornamento ed adeguamento dello stesso alla legge urbanistica provinciale, al fine di regolamentare il deposito di modesti depositi ed accatastamenti di legna da ardere ad uso domestico, nei fondi di proprietà privata, l'Amministrazione comunale intende inserire il seguente nuovo articolo all'interno del Regolamento Edilizio Comunale:

#### **Art. 24-bis - ACCATASTAMENTI DI LEGNA DA ARDERE AD USO PRIVATO E DOMESTICO**

1. Sul territorio del Comune di Caderzone Terme all'interno del lotto di proprietà è sempre possibile realizzare cataste di legna da ardere per la stagione invernale ad uso prettamente domestico e a condizione che queste non precludano la visibilità sulla viabilità pubblica.

2. Possono essere utilizzate coperture in tela (telo verde tipo nylon) o diverse tipologie con l'esclusione assoluta dell'utilizzo di lastre di eternit, onduline in vetroresina, lamiera o materiali plastici rigidi ed in generale di materiali potenzialmente dannosi alla salute, assicurando una idonea stabilità e sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse e sempre nel rispetto del decoro urbano e del contesto della zona urbanistica interessata.

3. Tali cataste devono essere di ragionevoli dimensioni e non devono occludere la vista o il passaggio di luce ai diretti confinanti. Le cataste di legno non possono superare l'altezza max. di mt 2,40 e devono mantenere una distanza dai confini di almeno un metro, per consentire una adeguata pulizia. Se la recinzione esistente lungo il confine di proprietà è realizzata in muratura chiusa, le cataste possono essere addossate ad essa ma non devono superare l'altezza del muro esistente. E' ammesso l'utilizzo di strutture contenitive, anche prefabbricate (pallet), le quali, sono assoggettate al regime autorizzativo vigente, alle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché alle norme civilistiche.

4. Le cataste di legna all'aperto sono soggette alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" e s.m.i. nei casi previsti per legge.

(Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: Punto n. 36 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi).

5. Le cataste di legna da ardere per la stagione invernale ad uso prettamente domestico NON sono da considerare tra i materiali citati nell'art. 11.5 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Caderzone Terme.

Premesso e rilevato quanto sopra,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuto** di inserire nel Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2001, il sopra illustrato art. 24 bis.

**Vista** la Legge provinciale 04.08.2015 n. 15.

**Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 21.06.2016.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

**Dato atto** che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

**Con** n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, resi separatamente per l'immediata esecutività da conferire alla presente;

## **DELIBERA**

1. **di modificare** il vigente Regolamento edilizio comunale inserendo il seguente articolo:

### **Art. 24-bis - ACCATAMENTI DI LEGNA DA ARDERE AD USO PRIVATO E DOMESTICO**

1. Sul territorio del Comune di Caderzone Terme all'interno del lotto di proprietà è sempre possibile realizzare cataste di legna da ardere per la stagione invernale ad uso prettamente domestico e a condizione che queste non precludano la visibilità sulla viabilità pubblica.
2. Possono essere utilizzate coperture in tela (telo verde tipo nylon) o diverse tipologie con l'esclusione assoluta dell'utilizzo di lastre di eternit, onduline in vetroresina, lamiera o materiali plastici rigidi ed in generale di materiali potenzialmente dannosi alla salute, assicurando una idonea stabilità e sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse e sempre nel rispetto del decoro urbano e del contesto della zona urbanistica interessata.
3. Tali cataste devono essere di ragionevoli dimensioni e non devono occludere la vista o il passaggio di luce ai diretti confinanti. Le cataste di legno non possono superare l'altezza max. di mt 2,40 e devono mantenere una distanza dai confini di almeno un metro, per consentire una adeguata pulizia. Se la recinzione esistente lungo il confine di

proprietà è realizzata in muratura chiusa, le cataste possono essere addossate ad essa ma non devono superare l'altezza del muro esistente. E' ammesso l'utilizzo di strutture contenitive, anche prefabbricate (pallet), le quali, sono assoggettate al regime autorizzativo vigente, alle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché alle norme civilistiche.

4. Le cataste di legna all'aperto sono soggette alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" e s.m.i. nei casi previsti per legge.

(Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: Punto n. 36 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi).

5. Le cataste di legna da ardere per la stagione invernale ad uso prettamente domestico NON sono da considerare tra i materiali citati nell'art. 11.5 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Caderzone Terme.

2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

3. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino -Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'Albo comunale, pena decadenza.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Marcello Mosca

Paoletto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa